

XCIV.

TORNATA DEL 22 APRILE 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — Fissazione del giorno per lo svolgimento della interpellanza del senatore Todaro — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito comunale e provinciale » — Parlano nella discussione degli articoli i senatori Pierantoni, Taiani relatore, Calenda A., Ricotti, Pellegrini, il presidente del Consiglio ed il sottosegretario di Stato per il Tesoro — Approvazione di tutti gli articoli — Dichiarazione di urgenza del disegno di legge per la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità al lavoro degli operai — Parlano il senatore Di Camporeale ed il Presidente — Incidente sull'ordine del giorno — Parlano il Presidente del Consiglio ed il senatore Saracco.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio, i ministri dei lavori pubblici, della guerra ed il sottosegretario di Stato per il Tesoro.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Fissazione di giorno
per svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro dei lavori pubblici, rileggo una domanda di interpellanza del signor senatore Todaro così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare i signori ministri dell'interno e dei lavori pubblici sul modo nel quale è stata risolta la pendenza dell'acqua potabile nel comune di Tripi.

« TODARO ».

Domando all'onorevole ministro se e quando intende rispondere a questa interpellanza rivolta a lui ed all'onorevole ministro dell'interno.

PAVONCELLI, ministro dei lavori pubblici. Se l'onorevole Todaro consente, salva l'approvazione del mio collega dell'interno, potrò rispondere alla sua interpellanza nella seduta di martedì 26 corrente.

TODARO. La mia interpellanza è più particolarmente diretta al signor ministro dell'interno. Si potrebbe quindi aspettare la sua venuta per fissare il giorno dello svolgimento. Tuttavia accetto la proposta del signor ministro, e cioè che la mia interpellanza sia svolta nella seduta di martedì.

PRESIDENTE. Allora rimarrà così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito comunale e provinciale » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per i provvedimenti per il credito comunale e provinciale.

Nella seduta d'ieri, come il Senato rammenta, è stato approvato l'art. 2.

Do ora lettura dell'articolo 3.

Art. 3.

I prestiti della Sezione di credito comunale e provinciale, deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, sono approvati per decreto Reale promosso dal ministro del Tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Saranno concessi di preferenza a quelle provincie e a quei comuni:

1. che sono gravati d'interessi reali più alti;

2. che si impegnino a volgerne il beneficio:

a) al pareggio e al consolidamento del pareggio dei rispettivi bilanci;

b) all'alleviamento del dazio di consumo, specialmente sul pane, sulle paste e sulle farine;

c) all'alleviamento delle tasse e sovraimposte locali.

Tali impegni dovranno, con indicazione precisa, risultare dal decreto Reale di concessione.

Le Giunte provinciali amministrative e i prefetti dovranno, secondo le rispettive attribuzioni, negare l'approvazione dei bilanci e l'esecutorietà dei ruoli per la riscossione delle tasse e sovrimposte, a quelle provincie e a quei comuni che volessero venir meno all'impegno contratto.

Nel caso di eccezionali circostanze potrà essere derogato, e per un periodo da determinarsi, al detto impegno, con reale decreto promosso dal ministro del Tesoro dopo udito il Consiglio di Stato.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Signori senatori, io non pensavo di prender parte alla discussione di questa legge perchè riconosco che i colleghi dell'Ufficio centrale e gli oratori, che valorosamente sinora la discussero, sono assai più di me competenti nella materia. Io non vissi alcuna parte della mia travagliata esistenza tra i comuni e le provincie, e quante volte ebbi invito di accettare la candidatura a consigliere provinciale, declinai l'offerta, stimando poco opportuno che un solo cittadino assumesse svanzati uffici. Feci il *grande rifiuto*, non per viltà ma per degno motivo.

La dotta discussione, che ancora risuona in

quest'aula, mi fecé ieri comprendere la grave responsabilità che assume tanto chi approva la legge, quanto chi la vorrebbe rigettare. Talchè sono dolente della tenacia, con cui la maggioranza dell'Ufficio centrale espresse il proponimento di combattere il diritto di emendazione, senza il quale il Senato sarebbe una ruota inutile del carro dello Stato.

Vi sono due modi di fare le leggi. O le leggi sono comandate dal principe assoluto, che ricordando la famosa *Lex regia*, riassunta da Ulpiano nella nota regola *quod principi placuit legis habet vigorem*, lascia talvolta per fortuna che i sudditi trovino nell'opera dei delegati alla preparazione delle leggi i motivi del comando, quello che si dice la *mens legis*. Ovvero i Governi parlamentari, rappresentativi, che in gran parte del mondo sono fondati sul sistema delle due assemblee, procedono a pubblico ed amplissimo lavoro di emendazione e fra le divergenze delle opinioni, che fanno manifeste le ragioni delle leggi.

La utilità delle Camere Alte e dei Senati, comuni tanto agli Stati repubblicani, quanto ai monarchici, tanto ai popoli federali quanto agli unitari, è generalmente riconosciuta nel fatto che le due Camere rappresentano il doppio esame delle leggi. Come nell'amministrazione della giustizia non si avrebbe una buona cosa giudicata senza il diritto di appello, o un ricorso superiore alla terza istanza, o alla Cassazione, del pari non si stimerebbe buona una legge se le due Assemblee non avessero fatta opera diligente e provvida di emendazione.

Eppure, da quindici anni che ho seggio in questa Assemblea vidi quasi sempre composte alleanze tra la maggioranza delle Commissioni centrali e i ministri al fine di precluderci l'uso della potestà di emendazione. Di modo che ci troviamo quasi sempre ridotti come i famosi legati spediti dal Papa a Bernabò Visconti, che ebbero a scagliere tra l'affogare nelle acque del Naviglio o l'ingoiare le cordicelle della scomunica. (*Si ride*). Io non credo che colleghi pensosi del grave tema di questa legge, in cui si tocca, amplissimamente all'*Arca santa* della società, al Codice civile, possano con deplorevole ostinazione e sino all'ultimo volere che la legge non debba tornare corretta ed emendata all'altro ramo del potere legislativo. Di recente fu sanzionata la legge degl'infor-

tuni del lavoro, che per lunghi anni andò discussa nell'agone parlamentare.

Se n'è tolta la speranza di emendazione, la discussione che ancora dura fornisce la prova che vi sono oratori, educati a soffrire la norma severa dell'arbitrio delle maggioranze, i quali pure non si stancano di parlare per far palese la virtù del dovere. Nella certezza che incontreranno le mie ragioni la stessa sorte fatta alle validissime raccomandazioni dei senatori Ricotti e Saracco, prendo a dire dichiarando che *mi francheggia la buona compagnia.*

Ed innanzi tutto non vo' tacere pur professando immensa stima pel ministro del Tesoro, il Luzzatti, e pel suo collega parlamentare, qui commissario regio, che manca in questa discussione un personaggio che non dovrebbe starsene lontano da quest'aula, l'onor. ministro guardasigilli. Quando per ragione di suprema necessità o per interesse finanziario, si osa toccare al Codice, ai principî di diritto comune, occorre sempre che la parola del guardasigilli sia qui ascoltata a frenare i rigori, a ridurre le eccezioni che un solo fine può dettare.

I Tedeschi hanno un proverbio sapiente il quale suona così: *chi guarda l'albero non vede la foresta*, e pare a me che questo proverbio calzi alla discussione. Luigi Luzzatti, cultore di scienze sociali, informato dei gravi disastri della cosa amministrativa comunale e provinciale, de' quali il mio buon amico e concittadino, il Mezzanotte, pienamente parlò, volle dettare una legge indirizzata a riparare il danno gravissimo. Vide il solo oggetto, e non guardò ai numerosi principî che vulnerava.

Per raccomandare la legge si pensò di ridestare la disputa tra la scuola economica e quella del diritto canonico; perchè qui dentro l'onor. Luzzatti venne a leggerci le *Costituzioni* degli imperatori cristiani, che per il principio etico e morale della Chiesa combatterono le usure; e dal suo canto l'onor. Boccardo ricordò le ultime prove sperimentali della scienza finanziaria sull'evoluzione degli interessi. Tutto questo avrei capito, se fosse posto in discussione un tema, che gli economisti delle Università germaniche hanno già rievocato, ossia la revocazione della libertà degli interessi. Eppure la riduzione sarebbe possibile soltanto per una legge destinata a regolare l'avvenire.

La società moderna si distingue dal passato, precipuamente per questo: che i Governi assoluti ci lasciavano soltanto la certezza dei nostri diritti individuali, mentre il Governo libero ci riconobbe i diritti politici a custodia ed a difesa di quelli individuali. È strano che in Senato si sia proclamata una dottrina che io non posso accettare e che tutti dovrebbero respingere: quella dell'onnipotenza parlamentare, senza limite o misura. L'onnipotenza parlamentare fu ricordata dal mio diletto amico e compagno, il senatore Adeodato Bonasi, su le orme del diritto inglese. Gli Inglesi, non avendo Parlamento reviso, diverso dal permanente, dissero per tempo che il Parlamento poteva far tutto meno di *creare un fil d'erba*, o di *mutare un uomo in donna*. Ma gl'Inglesi vollero dire con tali formole che il Parlamento sta sopra ogni altro potere regolatore e moderatore della vita dello Stato. Però essi osservarono sempre un'altra regola che adottarono dal diritto romano. Professarono e professano il rispetto delle consuetudini, del giure antico, ricordano i *mores maiorum*. E questa norma è tanto antica, onorevoli colleghi, che rimonta all'anno 1125 nel Parlamento di Murton. Quando si propose d'introdurre in Inghilterra, come era ed è nella Scozia, la *legitimatio per subsequens matrimonium*, gli Inglesi risposero: *Nolumus leges Angliae mutari*. Questo aforisma ha dato all'Inghilterra il modo di camminare con moto lento, ma regolare, osservando il metodo sperimentale, talchè essi onoratamente non osano toccar alla santità delle convenzioni.

Per raccomandare la legge si lasciò credere che i comuni furono vittime degli usurai. Ma davvero si parlò in quest'Assemblea d'usurai che manomiserò la cosa municipale? Furono i prestiti scandalosi fatti ai municipi, ovvero i municipi non eccedettero in grandissimo numero il limite della sovrimposta legale, solo per negligenza e complicità del Governo?

Pochi uomini parlamentari, che andarono e ritornarono negli uffici ministeriali, biasimati e censurati dal Parlamento, i prefetti, i sottosegretari di Stato e consiglieri, che ebbero l'alta tutela e l'obbligo di far rispettare le leggi, le manomiserò in modo che se fosse vero quello che certamente in generale non è, che gli usurai seppero fare il loro vantaggio, lo fecero però col consenso o per la negligenza.

del Governo e per l'abbandono della potestà tutoria che aveva norme inflessibili. (*Bene*).

Dette queste cose per esordio, attendo a due punti dell'art. 3°: «*I prestiti saranno concessi di preferenza a quelle provincie, a quei comuni che sono gravati d'interessi reali più alti*».

E sta bene. Qui è sanzionato un favore legislativo che afferma il detto che, *chi più la fa grossa più ottiene* (*Ilarità*). Infatti i comuni, che più abusarono delle leggi, che più cedettero agli usurai, saranno quelli che troveranno aiuto e carità. Ma accanto a questa menda della legge occorrono altre considerazioni. Noi aumentammo soverchiamente il numero degli elettori amministrativi e in Italia si sente il danno assai grave dell'abbandono della campagna; moltissimi si riducono a vivere nelle grandi città, altri sono paurosi di partecipare alle gare amministrative; onde si può dire che come vi furono le cattive amministrazioni comunali, così vi fu negligenza e malavoglia nel corpo elettorale, che non seppe fare il suo dovere.

Non discutiamo le ragioni di questi danni, chiamiamone responsabili tutti, elettori, governanti, amministratori. Potrei addurre esempi gravissimi di quel che sia stata la mala conseguenza del tradito dovere della potestà tutoria. Potrei ricordare facinorose elezioni, per le quali spesso si insediarono corae amministratori sedicenti consiglieri, che non rappresentavano la maggioranza degli elettori. Per il principio della continuità della vita municipale le minoranze, che usurparono il posto delle maggioranze, si affrettarono a contrarre debiti. Il Consiglio di Stato fu molto pigro nell'esame dei reclami. Parlo, onor. collega Saredo, del Consiglio di Stato non ancora presieduto da lei; difatti i casi rimontano al 1876, quando ella era mio compagno nell'università. Ma qui ricordiamoci che siamo semplicemente senatori, altrimenti sarebbe difficile di parlare, per vero dire, dei deplorabili abusi. In comuni, che non voglio nominare, falangi elettorali capitanate da fautori del ministro dell'interno, benchè debellate nella lotta amministrativa, variarono le computazioni dei voti e s'impossessarono arbitrariamente del comune. Fecero prestiti che furono approvati. Dopo qualche tempo il Consiglio di Stato riconobbe che coloro i quali tenevano nelle loro mani la cosa amministrativa non erano i rappresentanti legali del paese. In qualche co-

mune occorse persino l'azione della forza militare per ritogliere i seggi di consiglieri a coloro che li avevano usurpati.

Sorte più tardi le liti innanzi ai tribunali, fu invocata la famosa legge romana *Philippus Barbaricus*, che proclamò la regola: *error communis fecit jus*. Filippo, schiavo, si fece credere libero cittadino; venne in Roma; ottenne l'ufficio di pretore, pubblicò l'editto. Dopo poco tempo si seppe che il pretore non era cittadino romano, talchè si dovevano dichiarare nulli tutti gli atti da lui compiuti. Il giureconsulto salvò i diritti acquisiti dando il responso: *error communis fecit jus*. Il Consiglio di Stato e la magistratura per questa reminiscenza di Filippo Barbarico decisero che quando un partito in minoranza in un Consiglio comunale tenne il potere amministrativo, fossero da rispettare le obbligazioni assunte. La violenza del minor numero, l'errore del ministro o il suo parteggiare fecero il diritto. Da questi esempi la Commissione deve convincersi della necessità che le semplici dichiarazioni di legge, che proclamano diritti, sieno accompagnati da provvedimenti di efficace sanzione. Altrimenti violata la legge, i reclami saranno uno sfogo di giusto risentimento, ma non avranno l'efficacia di correggere la violazione della legge.

Nell'articolo è detto: che saranno concessi di preferenza i prestiti a quei comuni, che sono *gravati d'interessi più alti*. Voi sapete il numero di questi comuni? Il ministro li sa? È cosa certa del pari che il primo boccone, che si offre ai detti comuni, è una somma di 30 milioni. Moltissimi si rivolgeranno alla Cassa depositi e prestiti. Fra comuni e provincie, suppongo che le provincie saranno preferite. Ma se per caso un deputato influente (l'influenza che fa male alla salute, giova alla vita politica) (*Ilarità*), domanderà per un comune del suo collegio la trasformazione dei debiti, perchè il comune vuol promettere di alleviare il dazio sul grano e sulle paste, non potrà avvenire che si conceda la chiesta trasformazione a detrimento forse di altri comuni più gravati di debiti e di tasse?

Non dubito della lealtà e dell'onore del marchese Di Rudinì, il quale ha dato prova di lacerare alcun decreto prima della pubblicazione, per rispetto alla moralità: ma gli uomini pas-

sano e le istituzioni restano. Che cosa faranno gli altri?

Per ciò io vorrei un emendamento, col quale senza invocare l'art. 20, che non ha nulla a che vedere con l'articolo 3, si stabilisca che sarà fatto invito a tutti i comuni e alle provincie che vogliono profittare della legge, d'inoltrare le loro domande che prima saranno classificate.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Vi è l'articolo 25.

PIERANTONI. Ne parleremo poi, perchè il nostro regolamento, esaurita la discussione generale, non permette che si passi a discutere articoli che sono in altro ordine.

Classificati i chiedenti, si devono dichiarare quelli che si vogliono ammettere al beneficio della legge, e dare il tempo ai reclami dei comuni, che si credono trascurati. In caso diverso si griderà in Parlamento che il decreto die' ad un comune quello che spettava a comune più gravato, ma contro il diritto acquisito e il decreto reale, nonchè il fatto compiuto, non vi sarà possibilità di rimedio.

Creda pure l'onor. Di Rudini che qui opposizione politica nel vero senso parlamentare non trova albergo; sorge invece un'opposizione tutta obbiettiva. Noi vogliamo render conto alla nostra coscienza, nell'esercizio dei nostri doveri, in osservanza del nostro giuramento, di aver bene compiuto l'ufficio di studiare in primo o secondo esame le leggi. Non bisogna pretendere che per far presto e come uomini alieni dal lungo studio e dalla lunga diligenza si debba dare il voto all'errore, che può essere corretto.

Ascolterò le spiegazioni che a me si debbono dai rappresentanti della Corona e dall'Ufficio centrale, che dovrebbe essere difensore degli emendamenti del Senato. Se da queste spiegazioni potrò raccogliere la convinzione che un emendamento non è necessario, siano certi il Governo, l'Ufficio centrale e il Senato che non ho amore veruno pei *diritti di autore* e che mi tacerò, perchè la legge potrà passare anche senza un mio emendamento. Ciò detto, non ho altro da aggiungere. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Taiani, relatore.

TAIANI, *relatore*. La parola dell'onor. Pierantoni intorno alla grave questione di diritto

che s'è agitata nei giorni decorsi, sarebbe stata preziosa per me che, come rappresentante della minoranza, l'ho con pieno convincimento sostenuta, come il senatore Pierantoni può bene ricordare.

Oggi dopo che l'art. 2 è stato votato, e l'emendamento sostenuto dall'onor. senatore Saracco e da me è stato respinto, la mia gratitudine per l'onor. Pierantoni scema di molto, poichè il suo soccorso somiglia assai al soccorso di Pisa. Intorno a ciò che egli poi ha soggiunto per le preferenze stabilite nell'art. 2, io devo sottoporre al Senato e far riflettere all'onor. senatore Pierantoni che per me il miglior modo, il modo più corretto per istabilire queste preferenze era proprio quello di stabilirle per legge, perchè così ogni specie di influenza parlamentare ed extraparlamentare troverà un limite insuperabile nei dettati di essa.

Senza dubbio non potendo la Cassa depositi e prestiti essere gravata da una emissione che abbracciasse nel suo complesso tutti i 300 milioni dei debiti di comuni e provincie, e poichè di tutte le domande che già sono affluite ed affluiranno, talune devono essere prima soddisfatte e talune dopo, bisognava assolutamente che si stabilissero i criteri per la graduazione delle preferenze.

Il senatore Pierantoni si è fermato al numero primo e pare che egli volesse credere o far credere che non era assolutamente giustificabile che questa preferenza fosse data precisamente a quei comuni che sono gravati da interessi più alti.

Questo primo paragrafo fu argomento di una vivace discussione nell'Ufficio centrale. Ci fu chi fece riflettere che questa preferenza data ai comuni scialacquatori, gravati perciò di debiti con interessi più alti, fosse una specie di incoraggiamento poco legittimo a municipi che meno di tutti dovrebbero essere degni dei favori della legge.

Ma d'altra parte fu osservato che questo ragionamento, che in sulle prime sembra che abbia valore, prova non molto perchè prova troppo; imperocchè questi comuni scialaquatori, o presto o tardi saranno sempre favoriti e quindi dovrebbe logicamente concludersi non per la eliminazione della preferenza, ma pel rigetto della legge. Ma una volta che una legge si crede necessaria, e poichè questa legge ha

tutto il carattere di una cura per i comuni ammalati, era ben naturale che gli ammalati più gravi dovessero essere prima di tutti gli altri soccorsi.

E poichè ho la parola, e si tratta precisamente dell'art. 3, io ricordo all'onorevole sottosegretario di Stato, che fu anche oggetto di viva discussione l'ultimo periodo di questo articolo, che è così concepito: « Nel caso di eccezionali circostanze potrà essere derogato, e per un periodo da determinarsi, al detto impegno (ossia all'impegno di applicare i benefizi che vengono dalla trasformazione all'allievemento del dazio consumo, specialmente sul pane, paste, farine, ed all'allievemento delle tasse, e sovrainposte locali) con reale decreto promosso dal ministro del Tesoro dopo udito il Consiglio di Stato ».

Questo periodo fu lungamente discusso nei 5 Uffici del Senato, ed in 3 Uffici fu proprio fatta raccomandazione ai rispettivi commissari, che venisse eliminato, poichè pareva che fosse una porta dischiusa a tutte le influenze più o meno legittime le quali avrebbero potuto, facendo forza sull'animo del ministro, rendere quasi inutile tutta questa materia delle preferenze stabilite nell'art. 3.

Fu udito perciò l'onor. ministro del Tesoro, il quale ebbe a dichiarare esplicitamente che questo art. 3 avrebbe trovata la sua disciplina nel regolamento, dove i termini vaghi di esso sarebbero specificamente così determinati, che cioè nelle sole circostanze gravissime di disastri pubblici, come terremoti, inondazioni e casi simili, il ministro avrebbe esercitata la facoltà che gli dà l'ultimo periodo dell'articolo.

Ed ove si consideri, che l'azione di questa legge per la trasformazione dei debiti, può durare decine e decine di anni, sino a cinquanta, è ben naturale il prevedere che, in sì lungo periodo di tempo, circostanze così gravi possano benissimo verificarsi e quindi la necessità di fare la eccezione alla regola in detto articolo stabilita.

Ora devo ricordare all'onorevole sottosegretario di Stato quest'impegno preso dal ministro innanzi all'Ufficio centrale, perchè lo ripeta innanzi al Senato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onorevole mio amico, il relatore

Taiani mi ha dato troppo sul principio e nulla nella fine. Infatti egli ha creduto che io avessi ripresa la discussione di ieri per portargli il soccorso di Pisa. Non ha poi risposto alle mie domande. Io non ho riaperta una discussione esaurita. No, onor. Taiani. Io ho preso argomento dal numero progressivo degli articoli per dire: non mi disanimò a proporre un emendamento, benchè mi sia di insegnamento la votazione di ieri. Questo mio dire nulla conteneva che potesse offendere la cosa già giudicata nell'art. 2; è l'obbligo nostro l'osservanza del regolamento. Non ho nemmeno voluto credere o far credere che io voglia eliminare i comuni più altamente gravati. Ho detto potersi osservare che i comuni, che più hanno debiti, sono quelli che più facilmente spesero, e che più scorrettamente si amministrarono. Tuttavia ho riconosciuto per l'interesse dello Stato, (che ha la sua base nella vita comunale), che è giusto che sieno preferite le provincie, i comuni più altamente gravati, perchè più gravemente risentono il danno.

Per impedire che non diventi vana la preferenza della legge, ho chiesto quali sanzioni vi sono per impedire che il potere esecutivo nell'applicazione di questa legge non sostituiscia i meno gravati ai più gravati.

Formulo un'altra domanda: Nel concorso di due enti che hanno gli stessi debiti e le stesse gravanze, comè sarà risolta la preferenza? Nel diritto pubblico si hanno norme di preferenza *priore in tempore, potiore in jure*. È preferita la domanda più antica. Spesso tra gli uomini decide l'età! Se due senatori sono nominati per unico ufficio, l'età deciderà. Questa regola non è applicabile a corpi morali riconosciuti dalla legge. Perchè non si provvide ad impedire l'ingiustizia, a liberare il Governo dalla petulanza politica, ho spiegato bene il mio pensiero, perchè ho detto: si tratta di una legge che deve durare, mezzo secolo, e quindi non bisogna guardare alla virtù degli uomini presenti, ma cedere al dovere di fare buone leggi. L'articolo 20, che parla della situazione finanziaria, della Relazione alla fine dell'anno solare, e che comanda una relazione sul massimo dell'emissione, non darà la dimostrazione che si sarà sempre applicata correttamente la legge, dando al più gravato il beneficio.

L'onor. presidente del Consiglio ha ben compreso la mia inchiesta talchè mi ha rinviato all'art. 24, il quale contempla la promessa di una legge diretta a regolare le transazioni...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Venticinque ho detto.

PIERANTONI. ...Al regolamento allora? Onorevole Di Rudini, noi ci conosciamo da molto tempo. Ella pensa che nel regolamento approvato per decreto reale si possano determinare aggiunte e altre norme per l'esecuzione della legge? Per me l'art. 25 è il richiamo puro e semplice all'articolo 6 della Costituzione.

Ma chi stenderà il regolamento, che ci porrà dentro? Non lo so. Mi sia lecito d'interpretare l'animo dei rappresentanti del Governo. Essi riconoscono la fondatezza delle osservazioni da me fatte, ma anzichè completare la legge, si contentano di fare raccomandazioni al Governo, perchè le norme invocate sieno scritte nel regolamento. Il voto si dovrebbe raccogliere in un ordine del giorno...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. C'è tutta la prima parte dell'art. 3.

PIERANTONI. Onor. Di Rudini, il decreto reale assegna le concessioni, ma il decreto reale non potrà essere annullato, se avrà preferito il comune meno gravato al più gravato.

Supponiamo che venga un comune a reclamare anche con petizione indirizzata al Parlamento, d'aver il Governo dato danaro ad un altro comune che aveva minori debiti, a che varrà la denunziata violazione di legge?

La questione non sorge dall'art. 1^o, ma dal precetto che si debba dare *ai più bisognosi*. Ho detto che vi può essere la parità di condizione negl'indebitati e che vorrei qualche disposizione idonea a impedire la ingiustizia.

Il senatore Taiani mi ha chiamato a discutere anche l'ultimo comma dell'art. 2, che reca: « Nel caso di eccezionali circostanze, potrà essere derogato, e per un periodo da determinarsi al detto impegno, con reale decreto promosso dal ministro del Tesoro dopo udito il Consiglio di Stato ».

Egli ha detto che negli Uffici con una maggioranza di tre contro due fu respinta la soppressione di questo comma, ed ha soggiunto che l'onor. ministro Luzzatti, chiamato dalla Commissione, dichiarò che egli intendeva limitare le eccezionali circostanze ai casi di terre-

moto e d'inondazione. Ma onor. Taiani, ella sapiente giureconsulto, tenne anche l'ufficio di guardasigilli, deve quindi sapere che mai una discussione della Camera e una dichiarazione di ministro possono modificare la dizione di una legge.

Che un ministro abbia detto il suo pensiero non vuol dir nulla; un altro dirà che la legge consente larghezza d'interpretazione, e che vi possano essere numerose circostanze eccezionali in cinquant'anni, non che sono definite.

Perciò il soccorso che ho ricevuto dall'onorevole relatore è tutto in favore della dimostrazione fatta: che questa legge è *imperfetta* e piena di pericoli.

In ogni modo io non sono creditore di comuni. Ho detto quello che credevo di dire: se la maggioranza vorrà altrimenti, io ne rispetterò il voto.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Io non seguirò certo il signor senatore Pierantoni nelle considerazioni d'indole generale che ha fatto, perchè la discussione al riguardo è stata ormai esaurita.

Mi fermerò unicamente a quanto disse relativamente all'art. 3. Qual'è il concetto dell'articolo 3? Questo articolo ha voluto stabilire una graduazione resa necessaria dalla natura della legge, una graduazione resa necessaria per escludere l'arbitrio. Ma stabiliti i criteri, domanda il senatore Pierantoni, quali garanzie noi abbiamo perchè si escluda l'arbitrio?

Le garanzie stanno nel medesimo articolo 3. In questo articolo prima di scendere ai casi speciali, nei quali di preferenza si devono concedere i prestiti, è detto esplicitamente: §

« I prestiti della sezione di credito comunale e provinciale sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti », quindi, per prima garanzia, occorre che il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti costituito come è e tale da offrire le maggiori garanzie, deliberi la concessione dei prestiti.

Ma vi ha di più: devono i prestiti essere approvati per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio di Stato.

In queste disposizioni vi sono tutte le garan-

zie necessarie perchè i prestiti si concedano in modo conforme alla legge, escludendo qualsiasi arbitrio.

Si aggiunge dal senatore Pierantoni: ma quando due domande si trovassero nelle stesse identiche condizioni come farete?

Qui viene in soccorso l'art. 25 della legge, perchè col regolamento si potrà, se occorre, e se sarà necessario, prevedere anche questo caso speciale enunciato dal senatore Pierantoni.

Quindi io credo che siano nella legge non solo i criteri, ma anche le prescrizioni che danno a questi criteri le garanzie necessarie.

L'onorevole relatore senatore Taiani chiese poi quale sia l'intendimento del Governo relativamente all'ultimo capoverso dell'articolo 3. Questo stabilisce una disposizione speciale, che cioè « nel caso di eccezionali circostanze, potrà essere derogato per un periodo da determinarsi con reale decreto promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio di Stato, agli impegni presi dai comuni e specificati nell'articolo stesso ».

Ora l'Ufficio centrale che esaminò il disegno di legge, fermò la sua attenzione relativamente a quelle eccezionali circostanze che possono giustificare la deroga temporanea a tali impegni, e a tal proposito interpellò il ministro del Tesoro per sapere se non avrebbe aderito a che queste eccezionali circostanze fossero in qualche modo determinate, e il ministro del Tesoro, intervenuto in seno all'Ufficio centrale, dichiarò che assumeva impegno di specificare quelle circostanze che sono più gravi ed eccezionali, e che possono produrre l'applicazione di questo ultimo capoverso.

Anche qui fu desiderio dell'Ufficio centrale di escludere l'arbitrio e qualsiasi apprezzamento delle domande, che non avesse base nelle speciali ed eccezionali circostanze di fatto, d'indole locale.

Di fronte a un tale stato di cose dichiaro che il Governo conferma il preciso e speciale impegno di determinare queste circostanze nel regolamento. Nè credo che con questo si menomi, o devii, il concetto della legge, il quale può essere esplicitato benissimo nel regolamento, che ai termini dell'art. 25, si dà facoltà al potere esecutivo di compilare in esecuzione della presente legge.

Credo che con queste dichiarazioni l'Ufficio centrale potrà ritenersi soddisfatto.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Accetto le dichiarazioni fatte dal sottosegretario di Stato. Non è dato a noi senatori sapere quello che i ministri dissero innanzi l'Ufficio centrale, possiamo sapere solo quello che si riferisce in seduta. Prendendo atto delle dichiarazioni ascoltate propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo ad introdurre nel regolamento, contemplato dall'art. 25, sanzioni per la severa osservanza dell'alinea primo ed ultimo dell'articolo 3 ».

PRESIDENTE. È giunto alla Presidenza la proposta di un ordine del giorno, di cui do lettura:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro, e passa all'ordine del giorno.

« TAIANI ».

Il signor senatore Taiani ha facoltà di parlare per svolgere quest'ordine del giorno.

TAIANI, *relatore*. L'ordine del giorno è così chiaro che non ha bisogno di alcun svolgimento.

L'onorevole sottosegretario di Stato per il Tesoro ha confermato le dichiarazioni fatte dal ministro all'Ufficio centrale. Noi pregammo allora il ministro di ripetere al Senato quelle dichiarazioni per consacrarle con un voto nel quale se ne sarebbe preso atto.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho detto che non aveva l'ambizione dei diritti d'autore. Regularmente gli Uffici centrali sogliono annunciare i loro ordini del giorno; ma, poichè pare che il senatore Taiani accetti le mie raccomandazioni, mi unisco alla sua proposta.

TAIANI, *relatore*. La ringrazio.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, perchè conforme alle dichiarazioni fatte riguardo all'ultimo capoverso dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal rappresentante il Governo:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e passa all'ordine del giorno ».

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora non essendovi proposte di emendamenti, pongo ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I prestiti ai comuni, alle provincie e ai loro Consorzi, sono garantiti da delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovraimposte comunali e provinciali alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le disposizioni in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti. L'importo di tali delegazioni non potrà mai eccedere i quattro quinti della sovraimposta liberamente delegabile.

(Approvato).

Art. 5.

I prestiti ai Consorzi di bonificazione, d'irrigazione e idraulici di 3^a categoria sono garantiti da delegazioni dei Consorzi debitori sugli agenti incaricati di riscuotere le tasse consorziali, muniti di congrua cauzione e rispondenti verso la sezione di credito del non riscosso per riscosso.

I Consorzi sopradetti possono rilasciare delegazioni anche sulle annualità fisse dovute ad essi dallo Stato e su quelle dovute dai comuni e dalle provincie, purchè guarentite a norma della presente legge.

I mutui ai Consorzi per opere di bonificazione, non possono essere accordati qualora essi siansi valsi della facoltà di emissione consentita dall'art. 40 della legge 25 giugno 1882, n. 869, ovvero non si obblighino a rinziarvi; o se, infine, non si provvegga a riscattare, con i fondi del nuovo mutuo, i titoli emessi a proprio debito diretto.

Le obbligazioni dei consorziati a garanzia di questi mutui e di quelli colla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al Consorzio, e le contribuzioni

dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Chiederei uno schiarimento all'Ufficio centrale sulla significazione a dare alla disposizione del 1° e del 2° comma di questo articolo.

La base di questo disegno già applicato con due leggi precedenti, è quella sicura garanzia del pagamento da parte dei comuni e delle provincie debitori mediante delegazione sulla sovrimposta comunale o provinciale. Infatti l'articolo 4, accennando che anche ai consorzi possono essere accordati questi mutui, con le norme prescritte dalla legge, di nuovo ricalca l'argomento che le delegazioni devono gravare le sovrimposte comunali o provinciali non oltre i quattro quinti della sovrimposta liberamente delegabile.

E la cosa è chiarissima fino a tanto che si tratta di comuni e di provincie; ma quando si tratta di Consorzio, mutano i fattori di questo ente che deve corrispondere all'obbligazione che ha assunto. Perocchè nei Consorzi entrano provincie e comuni, ed entrano anche privati interessati; e limitandoci solamente a quelli della terza categoria, ai quali si accenna nell'articolo di legge, effettivamente noi troviamo nella legge delle opere pubbliche per le opere di terza categoria i Consorzi idraulici (lasciando da parte quelli di bonificazioni ed irrigazioni); epperò gl'interessati possono unirsi in Consorzio e ad esso debbono accedere i comuni, le provincie ed anche lo Stato, qualora vi siano interessati; e questo ente detto Consorzio corrisponde il pagamento a cui si è obbligato per delegazioni.

Ora queste delegazioni, e qui espressamente si determina, debbono essere fatte sulla sovrimposta comunale o provinciale; e l'articolo 5 medesimo, ora in discussione, dichiara che debbono essere fatte in conformità delle disposizioni della legge; cioè sulla sovrimposta, non oltre i quattro quinti. Ora in questo Consorzio può contribuire lo Stato, e non vi è veruna obiezione sulla solvibilità dello Stato, ma restano obbligati anche il comune e la provincia.

Ora io osservo che la provincia ed il comune nel corrispondere la loro quota la desumono dai fondi in complesso che sono nella Cassa comunale o provinciale.

Quindi la quota che dà il comune o la provincia non si preleva specialmente dalla sovraimposta, ma ripeto, dal complesso dei fondi che sono nella Cassa comunale. Epperò io trovo che in questo caso non vi è quella garanzia che giustamente ha voluto il legislatore e su cui giustamente fonda il Ministero la sua previsione.

Vi è di più.

Si corrisponde dalla Cassa consorziale la somma ch'è formata della quota che può dare lo Stato, della quota che darà il comune, che darà la provincia e della quota che pei consorzi di terza categoria danno gl'interessati.

Qual'è la garanzia che avrà la Sezione del credito comunale e provinciale per quello che daranno gl'interessati?

La garanzia, si dice, è precisamente nella obbligazione che assumono gli agenti della riscossione delle tasse consorziali mediante cauzione del riscosso per il non riscosso. È già mutata così in gran parte la base fondamentale della legge, cioè la delegazione sulla sovraimposta; quindi per il consorzio nel quale non entrano solo comune e provincia ma entrano anche gl'interessati, sorge il dubbio se effettivamente vi sia la delegazione sul fondo sovrano delle entrate comunali, cioè la sovraimposta.

Ed effettivamente il comune o la provincia non cava la quota dalla sovraimposta, ma dalla cassa rispettiva, quindi non vi è più la garanzia che la legge vuole.

È naturale che la quota che paga l'interessato la corrisponde di tasca sua come obbligazione propria, quindi il legislatore avrebbe sostituito a quella per *delegazioni* la cauzione che gli agenti della riscossione sarebbero obbligati a dare; perciò in questa parte, se io bene intendo, a me pare che il Consorzio, se si vuole fare entrare nei benefici di questa legge, non dà quella garanzia nei termini e modi dalla legge prescritti.

In questa parte domando qualche schiarimento alla Commissione.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. A me sembra che l'art. 5 del disegno di legge stabilisca sufficienti garanzie come osservò giustamente il senatore Calenda. Poichè nella legge vennero pure ammessi a giovarsene i Consorzi di bonificazione, di irrigazione e idraulici di terza categoria, conveniva d'altra parte stabilire il modo uniforme perchè venissero estinti i relativi prestiti analogamente a quanto è prescritto per i prestiti ai comuni e alle provincie.

Ora che dice la legge?

« I prestiti ai Consorzi di bonificazione, d'irrigazione e idraulici di terza categoria sono garantiti da delegazioni dei Consorzi debitori sugli agenti incaricati di riscuotere le tasse consorziali ».

Abbiamo l'equivalente della sovraimposta comunale e provinciale, abbiamo l'obbligo della congrua cauzione, e abbiamo inoltre che l'esazione della tassa consorziale e quindi della corrispondente delegazione è assimilata a quanto è prescritto dalla legge sulla riscossione delle imposte.

Inoltre i Consorzi sopradetti possono rilasciare delegazioni anche sulle annualità fisse dovute ad essi dallo Stato e su quelle dovute dai comuni e dalle provincie purchè garantite a norma della presente legge.

A me sembra che di fronte a tutte queste disposizioni vi sia il mezzo di essere sufficientemente garantiti.

Ed io non avrei altra spiegazione a dare.

Avverto soltanto che l'ultimo capoverso dell'art. 5 è riprodotto testualmente dalla legge 6 agosto 1893, estendendosi con questo disegno di legge le disposizioni già in vigore pei Consorzi di bonificazione a quelli d'irrigazione e idraulici di terza categoria.

Io credo che il senatore Calenda possa ritenersi soddisfatto di queste mie dichiarazioni, e più che di queste, delle garanzie che sono tassativamente contemplate dalla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Andrea.

CALENDA A. Io desiderava precisamente di avere una tale spiegazione dal rappresentante del Governo, se l'art. 5 cioè farà godere ai Consorzi i benefici della legge. Ma con questo articolo 5 assolutamente viene mutata la base fondamentale, perchè l'Istituto del credito pro-

vinciale e comunale possa essere sempre sicuro di riscuotere il suo avere: anche indipendentemente dal buon volere o dal mal volere dei comuni e della provincia, perchè, e per mezzo di delegazione, direttamente riscuote la quota che deve esigere.

Ora non può più essere applicato questo congegno, che viene stabilito così sicuro e semplice nei primi articoli della legge.

Ma se per necessità mi debbo adattare a questa spiegazione, faccio notare che entrando il consorzio nei benefici della legge, la Sezione provinciale e comunale non ha più quella sovrana garanzia che aveva quando il mutuo era fatto solo ai comuni o alle provincie, ma è necessità di cose, me ne avvedo, che a questa garanzia bisogna sostituire l'altra, e l'altra è quella della cauzione degli agenti della discussione coll'obbligo del riscosso per non riscosso, cioè si sostituisce la garanzia che la legge dell'aprile 1864 stabilisce assolutamente per la riscossione generale delle imposte.

Sino a questo punto io non avrei obiezioni a fare, però l'ultimo comma dell'articolo dichiara che i Consorzi sopradetti possono rilasciare delegazioni anche sull'annualità fissa, dovuta ad essi dallo Stato (e lo Stato dev'essere sempre un debitore solvibilissimo) e su quelle dovute dai comuni e dalle provincie.

Qui noto che queste sono somme che vengono sempre prelevate dalla Cassa rispettiva, nella quale sono entrate confusamente i prodotti di tutte le tasse dei dazi consumi di sovrimposte, di tasse locali, ecc. Finalmente poi si dice: « purchè garentite a norma della presente legge ». Ma poichè l'art. 6 della presente legge dichiara che altra garanzia non si accetta che precisamente non sieno i quattro quinti della sovrimposta; epperò a me parrebbe che quest'aggiunta o portasse una contraddizione ovvero una confusione; perchè pei Consorzi non ci può essere una garanzia a norma della presente legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Alle delegazioni di cui negli articoli precedenti sono estesi i privilegi della legge 27 marzo 1871,

n. 131, e quelli in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Le somme dovute alla sezione di credito comunale e provinciale per effetto delle delegazioni rilasciate a suo favore non potranno essere impiegate per l'estinzione di altri debiti, neppure verso lo Stato.

I prestiti accordati dalla sezione dovranno servire all'uso per cui furono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle emesse, ma neppure sul denaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

(Approvato).

Art. 7.

Il periodo di ammortamento dei prestiti di qualsiasi specie concessi dalla Sezione di credito comunale e provinciale non può essere maggiore di anni cinquanta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

RICOTTI. Nella discussione generale avevo accennato alla convenienza di limitare per quanto è possibile le proroghe di ammortamento dei debiti, e dissi che bisognava essere molto cauti nell'accordare queste proroghe.

L'art. 7, ora in discussione, provvede appunto a queste proroghe e dà facoltà al Governo di estenderla fino a 50 anni a decorrere dalla data di trasformazione del debito.

Io avrei desiderato che a questo articolo si fossero aggiunte alcune parole per indicare lo spirito della disposizione, che cioè le concessioni di proroga non fossero accordate che in casi di assoluta necessità, quando cioè il comune non potesse sostenere le sue finanze, senza ricorrere a questo mezzo estremo, e molto discutibile del resto, perchè alleggerisce il presente a danno dell'avvenire.

Ero indotto a ciò perchè anche un membro dell'Ufficio centrale, il senatore Mezzanotte, aveva accennato quasi lo stesso concetto; ma non avendo nessuna speranza di ottenere, nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale una modificazione del testo della legge, non farò alcuna proposta, e come ho fatto per l'art. 2, voterò contro l'art. 7.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato per il tesoro.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Per quanto il signor senatore Ricotti non faccia alcuna proposta, mi sento però in dovere di dare una spiegazione al riguardo.

L'art. 7 evidentemente stabilisce un termine massimo di 50 anni, che non può essere superato, ma ciò non esclude un termine minore, giacchè può trovarsi un comune, che pur ricorrendo a questa legge, non abbia bisogno di valersi del periodo massimo di 50 anni.

Insomma il termine di 50 anni è stato posto come massimo per quei comuni che ne avessero la necessità. Ma non esclude un periodo minore; in altri termini, l'ammortamento in 50 anni non è imperativo ma facoltativo.

Tanto meglio se i comuni si troveranno nella fortunata condizione di poter diminuire il peso assoluto dei loro debiti senza ricorrere al termine massimo, conservando la durata del prestito riscattato al nuovo prestito che lo sostituisce.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Stanno bene tutte queste promesse, queste dichiarazioni; ma che valore hanno? Esaminiamo i precedenti.

Per la legge della conversione riguardante i comuni delle isole e di Roma vi era la stessa disposizione dell'articolo 3. Ora io domando al ministro in quanti casi fu applicata la facoltà di limitare la proroga a meno di 50 anni?

Io credo in uno solo: e qualche comune ha convertito debiti cospicui prolungando ad altri 50 anni l'ammortamento che avrebbe dovuto esser compiuto in meno di 10 anni.

Io dunque non posso acquietarmi a semplici dichiarazioni. È vero che l'articolo di legge permette la limitazione della proroga, ma son persuaso che la facoltà di proroga fino a 50 anni sarà esercitata in larghissima misura, quando non siano stabiliti dei freni potenti nell'articolo della legge.

Senza questi freni le amministrazioni comunali domanderanno la proroga, perchè hanno interesse di sgravare le spese presenti, senza preoccuparsi soverchiamente dei maggiori aggravii che dovranno sopportare le amministrazioni future, ed il Governo acconsentirà volentieri a questa domanda, perchè con questo mezzo avrà maggiori elementi per dimostrare al Parlamento i splendidi risultati che deriveranno

immediatamente alle finanze comunali, senza che sia necessario di far comparire nella relazione ministeriale, che il vantaggio immediato è compensato, con usura, dal danno avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Il debitore dovrà pagare annualmente in sei eguali rate bimestrali, le annualità convenute, comprensive dell'interesse, eguale a quello dovuto sulle cartelle da emettersi in corrispondenza del prestito, della quota di ammortamento, e di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo, a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dal prestito stesso.

Le tasse di concessione governativa e di bollo dovute sulle delegazioni da rilasciarsi per i mutui saranno soddisfatte per intero e direttamente dai mutuatari, all'atto del mutuo.

(Approvato).

Art. 9.

Le annualità da versarsi alla Sezione di credito comunale e provinciale per le trasformazioni di mutui, per i quali sia attualmente pagata la imposta di ricchezza mobile, saranno accresciute di una quota costante da versarsi dalla Sezione di credito comunale e provinciale all'erario, per compensarlo dell'intero ammontare della imposta che si sarebbe dovuta pagare sino alla estinzione dei mutui trasformati.

Lo stesso procedimento sarà tenuto per la tassa di circolazione dovuta sui titoli rappresentativi dei debiti che vengono trasformati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Io desidero di provocare qualche dichiarazione dall'onorevole sottosegretario di Stato al Tesoro e dall'Ufficio centrale che valga a dissipare almeno un poco gli scrupoli che suscita questo articolo, perchè volendo io pure l'approvazione immediata di questo disegno di legge, possa votarlo con coscienza tranquilla.

Questo articolo stabilisce, che non ostante la estinzione dei mutui ora in corso, per effetto

della trasformazione contemplata da questo disegno, si addebita ai mutuatari, comuni e provincie, sotto forma di capitale, aggiunto a quello occorrente per estinguere il mutuo attuale, l'intero ammontare della imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione relative al mutuo che si estingue con la trasformazione, computate per tutto il periodo di tempo per il quale il mutuo, secondo il contratto in corso, avrebbe dovuto durare. Ciò significa che l'erario fa pagare a comuni e provincie, e forse per un gran numero di anni, la tassa di ricchezza mobile sopra un interesse che non esiste più, perchè il capitale che lo produceva fu restituito; e la tassa di circolazione di titoli di credito che furono ammortizzati e ritirati. Questo è sovranamente ingiusto ed in contraddizione ai principî fondamentali di qualunque legge d'imposta, perchè non si paga tassa se non in quanto continui a sussistere l'ente da essa colpito, e nella specie non più sussistono i contratti di mutuo fruttifero. L'obbligare provincie e comuni a continuare a pagare la tassa per tutto il tempo futuro in cui avrebbe dovuto durare il mutuo, è stabilire a tutto danno di questi enti una contraddizione con quanto avviene normalmente, poichè in ogni altro caso il giorno in cui cessa un determinato mutuo, cessa anche il debito della imposta.

La ingiustizia intrinseca qui fatta a provincie e comuni risulta anche maggiore per un'altra considerazione. La legge è diretta ad alleggerire il peso che ora comuni e provincie sopportano per troppo elevati e forse usuratici interessi. Ma siccome la tassa è proporzionale agli interessi, ne viene che l'erario, il quale avrebbe potuto in via normale, a trasformazione seguita, esigere soltanto la imposta ragguagliata agli interessi 4 per cento sulle cartelle rappresentanti il nuovo mutuo contratto in sostituzione dei mutui attuali, se non fosse stabilito negli articoli 2 ed 11 del disegno di legge che queste cartelle fruttano il 4 per cento netto, vuole invece riscuotere la tassa di ricchezza mobile ragguagliata sul maggiore interesse che fu già chiamato usuratico, che potrà essere dell'8, del 9, del 10 e del 12 per cento, come se provincie e comuni non se ne fossero liberati per tutto il tempo avvenire.

La partecipazione attuale del Tesoro, sotto la forma della tassa, alla lamentata usura, che

vogliamo far legislativamente cessare, non ostante i patti contrattuali e non ostante le leggi vigenti, si vuole invece che continui per favorire gl'interessi del Tesoro, con più strana eccezione alle leggi ed ai principî giuridici, sancita con intendimenti opposti a quelli dell'art. 2, e sebbene nessun diritto quesito nè patto contrattuale potesse invocare l'erario a mantenere vivo per il suo tornaconto il trasformato mutuo più gravoso.

Inoltre questa odiosa distinzione fra il mutuante, obbligato dall'art. 2 a ricevere l'affranco anzi tempo, e l'erario che percepirà le tasse sul mutuo estinto, e per un tempo al di là del suo diritto, apre l'adito alla possibilità di favoritismi che offendono l'uguaglianza di trattamento nella imposizione di tributi.

Infatti questo articolo fa pagare le due imposte ai corpi morali per tutto il tempo per il quale avrebbe dovuto durare il mutuo che essi estingueranno mediante il nuovo prestito ottenuto dalla sezione di credito comunale e provinciale, l'ammortamento del quale, per l'articolo 7, può essere fissato in misura diversa di tempo, purchè non eccedente gli anni 50. Il carico delle imposte per tassa di ricchezza mobile e di circolazione, relative al mutuo estinto, viene capitalizzato e diviso in tante annualità quante sono quelle concesse per ammortizzare il nuovo prestito, a beneplacito della Cassa, ma non superiore a 50.

Potrebbe quindi avvenire, che la trasformazione riguardasse un mutuo, alla cui estinzione, a termini del contratto in corso, non mancasero che due o tre anni di tempo, e che portasse un interesse del 5 o del 6 per cento.

Evidentemente, il carico per il non debito della imposta di ricchezza mobile e di circolazione, è in questo caso lieve, perchè nella trasformazione si capitalizzano due o tre anni d'imposta, e questo capitale fittizio si suddivide in tante annualità, quante saranno determinate dalla Cassa che concede il nuovo mutuo con cartelle 4 per cento.

E siccome questo nuovo mutuo potrebbe essere concesso per un periodo d'ammortamento di 50 anni, il carico dell'annualità per le imposte sul mutuo estinto, sarà lievissimo di fronte al beneficio massimo del nuovo prestito, esente da imposta per tutto il massimo periodo dei 50 anni.

Viceversa il mutuo in corso che viene trasformato potrebbe portare una durata contrattuale di altri 15 o 20 anni, e forse assai più, ed inoltre un interesse usuratico del 10 o del 12 per cento. Qui il carico della imposta di ricchezza mobile, sale ad una cifra rilevante di capitale, per l'interesse elevato od usuratico e per il gran numero d'anni mancanti al regolare compimento del contratto. Se il nuovo mutuo venisse dalla Cassa accordato per un periodo breve di tempo, e dipende dalla volontà della Commissione amministratrice della Cassa accordare il nuovo mutuo per un periodo più breve, o più lungo di tempo entro il limite di 50 anni, sarà così grave il carico ingiusto sancito da quest'art. 9, che forse potrebbe essere stato minore il carico della imposta sull'interesse 4 per cento del nuovo mutuo.

Non vi è giustizia nè equità in queste possibili differenze di trattamento che conseguono dall'errore fondamentale di voler far pagare una tassa non dovuta a correzione male intesa della esenzione d'imposta accordata ai nuovi mutui con gli articoli 2 e 11.

Nell'articolo 9 si stabilisce una condizione per far luogo al carico d'imposta; si esige, cioè, che si tratti di mutui in corso « per i quali sia attualmente pagata l'imposta di ricchezza mobile ». Cosa s'intende di dire con ciò?

Intendono il Governo e l'Ufficio centrale che non sia applicabile l'art. 9 quando, a tenore del contratto di mutuo or sussistente, non sia l'imposta un vero e proprio debito dei comuni e delle province debentrici?

Le parole « imposta pagata da comuni o da province mutate » possono rappresentare il fatto materiale del pagamento, ma non di un debito proprio.

Per la legge vigente di ricchezza mobile, gli enti morali mutuatari non pagano essi; sono tenuti ad eseguire materialmente il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile all'erario; ma essi la pagano con diritto di ritenuta o di rivalsa, perchè il debitore vero dell'imposta è il mutuante o il creditore, e l'imposta è pagata dall'ente morale mutuatario, ma per conto ed a debito del creditore.

Può essere che nei rapporti particolari e speciali fra mutuante e enti morali mutuatari per

disposizione espressa di contratto, il comune o la provincia abbia assunto a proprio carico e debito l'imposta, con rinuncia al diritto di trattenuta o di rivalsa. È soltanto a questo caso applicabile l'art. 9? Non sarà quindi applicato quando nel contratto in corso manchi tale espressa rinuncia, perchè allora anche se paga l'ente mutuatario, resta ad esclusivo carico del creditore l'obbligo dell'imposta per legge, la quale all'ente mutuatario espressamente riserva il diritto della rivalsa o della trattenuta. Questo diritto, sancito dalle leggi vigenti, non è tolto dall'art. 9 agli enti mutuari, perchè nulla dice il disegno di legge. Ma giova dissipare ogni possibile cavillazione, ogni pretesto desunto dal disposto dell'art. 2, ogni invocazione della teorica sulla deroga tacita o implicita. Certo che, come i mutuatari hanno diritto di rivalsa o di trattenuta per il pagamento rateale dell'annua imposta, salvo patto contrario, lo stesso diritto avrebbero, per identità di ragione, quando il carico per disposizione di questa legge si estende agli anni avvenire a mutuo estinto, e si capitalizza. Ma allora il creditore dovrà subire la falcidia di altrettanto capitale, sul quale soltanto potrebbe cadere la trattenuta o la rivalsa. Ovvero, per sfuggire a questa conseguenza assai grave ed ingiusta per il creditore, che pagherà altra tassa di ricchezza mobile per il nuovo impiego del capitale ricevuto di ritorno coattivamente, si vorrà dire alla provincia o al comune: sebbene oggi non sia vostro il debito dell'imposta, nonostante il fatto che da voi sia attualmente pagata, perchè la pagate come mandatario *ex lege* del creditore, tuttavia con questo articolo 9 noi trasfondiamo a voi, comune o provincia, il debito che per tutta la durata dell'attuale mutuo sarebbe stato debito vero e proprio del vostro mutuante, se il mutuo non fosse venuto ad estinguersi per effetto della trasformazione, che gli sostituì un mutuo nuovo e diverso.

Se in questo secondo senso si applicasse l'art. 9, si verrebbe ad alterare un contratto, perchè questo lasciava a debito del creditore l'imposta, che per il tempo per il quale non è dovuta, si converte in un debito vero e proprio del mutuatario; si verrebbe ad applicare l'imposta in antitesi alla base fondamentale della legge sulla ricchezza mobile, la quale dice che l'imposta stessa deve essere pagata dall'ente

morale mutuatario, ma come un debito del creditore e non del debitore del mutuo.

Ricordo poi che in seguito all'aumento di tassa, sancito con la legge del 1894, fu dichiarato formalmente con la legge interpretativa del 1895, che gli aumenti per la maggior aliquota della tassa dal 13.20 al 20 per cento, salvo le deduzioni per determinare il reddito imponibile, devono restare a carico del creditore, nonostante le anteriori dichiarazioni contrattuali del debitore di assumere l'imposta a suo carico, a meno che non ci sia un patto anteriore che riguardi espressamente l'assunzione, da parte del mutuatario e a suo debito, anche di tutte le imposte future.

Nei mutui degli enti morali debitori nei quali mancava questa espressa dichiarazione di assumere le imposte future, tutti gli aumenti stabiliti dalla legge del 1894 sono rimasti a carico dei creditori o dei mutuantì, sebbene i comuni o le provincie avessero assunto la tassa di ricchezza mobile.

Ora con l'art. 9 si capitalizzerebbero anche questi aumenti, facienti parte della imposta attuale, a debito vero e proprio dei mutuatari debitori, perchè da essi *attualmente pagata*, ma a conto ed a debito del mutuate? Non può essere questo il pensiero del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato, perchè nel momento che, non ostante i diritti contrattuali di un creditore privato, noi facciamo una legge che abilita gli enti morali a rompere, a loro beneficio, i contratti di mutuo in corso, ad estinguerli, per liberarsi così da ogni debito principale ed accessorio verso il mutuate, non può volersi all'opposto, quando si tratta del tesoro dello Stato e per beneficio di questo, commettere la ingiustizia a danno degli stessi enti morali, di far pagare ad essi, non soltanto una imposta ingiustificata, perchè colpisce un contratto estinto ed interessi che più non esistono, ma inoltre una imposta che nè per quel contratto, nè per la legge fu mai a loro carico, nè mai sarebbe stata anche se il mutuo avesse continuato a sussistere.

Potrebbe ciò essersi voluto ordinare con l'articolo 9, per avvantaggiare le sorti dell'erario? Nulla del proprio dà l'erario perchè la Cassa concede il danaro al 4 per cento; nessun diritto aveva l'erario alla imposta per il quale possa farsi compensare l'autorizzata affran-

cazione dei mutui in corso. Non vi è compatibilità fra l'art. 11 e l'art. 9. Il beneficio di cui gli articoli 2 ed 11 sia reale ed intero; l'erario troverà il compenso della imposta, che deve cessare per ragione e per legge generale col cessare del mutuo ora in corso, nel nuovo impiego che farà il mutuate del capitale suo ricevuto di ritorno. Questo si ammette per ogni affrancazione di mutuo non contemplato da questa legge. Perchè qui fare una odiosa eccezione?

Purtroppo l'art. 9 rimane, ed io non mi sento l'animo di domandarne la soppressione, come sarebbe logico. Ma almeno vorrei sapere, se nella mente del Governo e dell'Ufficio centrale sia da interpretare l'art. 9 per modo, che diminuisca l'ingiustizia che consegue da questo articolo. Ciò tanto più è doveroso per quella parità di trattamento che, almeno nei rapporti con l'erario, deve mantenersi fra le varie provincie del Regno. La legge 24 dicembre 1896 fatta per le isole, non contiene questa disposizione nell'art. 9.

La introduzione di questo articolo a danno delle provincie continentali suggerisce un'altra osservazione. Gli effetti della legge del 1896, indicati nella relazione ministeriale nella cifra complessiva di 2,337,500 sono in parte dovuti al cessato carico della imposta di ricchezza mobile.

Non sappiamo per quanto esso concorra come fattore di questa bontà dei risultamenti della legge del 1896, invocata a giustificare questo disegno di legge. Se essi sono dovuti in gran parte alla completa cessazione della tassa di ricchezza mobile per i mutui delle isole, in luogo della capitalizzazione prescritta invece in questo articolo 9, diminuisce la efficacia dell'argomento desunto dai buoni risultamenti della legge del 1896.

Ma perchè l'erario vuole offendere la parità di trattamento fra i comuni e le provincie delle isole, e protetti contro la ingiusta continuazione della tassa dalla legge del 1896, e quelli delle altre parti d'Italia per i quali è fatta la legge attuale?

L'esempio di Roma non vale, perchè i suoi mutui trasformati presentavano condizioni particolari, sulle quali è inutile fermarsi per non tediare il Senato più a lungo.

Ripeto, concludendo, che l'argomento è ab-

bastanza grave sia riguardo ai principî fondamentali della imposta, sia nei riguardi della ingiustizia intrinseca, violati a danno delle provincie e dei comuni, e mi giova sperare che le provocate dichiarazioni del Governo e della Commissione, attenuando quel danno o il pericolo di esso, attenuerà ad un tempo il dispiacere mio di vedere approvato un articolo, il quale non mi pare che rispetti nè i principî dell'equità nè quelli della giustizia tributaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il Tesoro.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. La questione sollevata dal senatore Pellegrini ha una portata finanziaria che vuole essere ponderata. L'art. 9 dice esplicitamente che:

« Le annualità da versarsi alla Sezione di credito comunale e provinciale per le trasformazioni di mutui, per i quali sia attualmente pagata la imposta di ricchezza mobile, saranno accresciute di una quota costante da versarsi dalla Sezione di credito comunale e provinciale all'erario, per compensarlo dell'intero ammontare della imposta che si sarebbe dovuta pagare sino alla estinzione dei mutui trasformati ».

Leggendo quest'articolo mi pare che in esso si trovi già la spiegazione della questione sollevata dal senatore Pellegrini. Però il senatore Pellegrini dice: se si estingue il mutuo, non si dovrà più pagare ricchezza mobile.

Il mutuo non si estingue, si trasforma, e lo dice tutto il concetto della legge, e lo dice quest'articolo stesso che io ho voluto leggere ai signori senatori, per quanto non ne ravvisassi il bisogno.

Dunque non estinguendosi in sostanza il debito, ma solamente trasformandosi, l'imposta di ricchezza mobile deve essere in qualche modo pagata e si paga in quella misura che si sarebbe soddisfatta col debito prima della sua trasformazione, notando che le cartelle mercè le quali la trasformazione stessa si compie sono esenti da ritenuta per qualsiasi imposta (art. 11 del presente disegno di legge).

Ho premesso che questa era una questione che aveva una speciale portata finanziaria ed in questo vi è anche la spiegazione dell'articolo. Era giusto che l'erario perdesse l'imposta che era dovuta nei rimanenti anni a compiersi sino alla estinzione del mutuo? Non lo credo.

Io ho detto del resto un po' imperfettamente quanto si legge nella relazione che precede il disegno di legge. « E perchè l'erario (così è scritto in detta relazione) da una legge che aiuta gli enti locali, che soddisfa i creditori, che provvede all'impianto e al funzionamento del servizio, colle risorse della sua gestione, senza portare il ben che minimo aggravio al bilancio dello Stato, non debba soffrire iattura dal vedersi sfuggire per effetto di una trasformazione di debito da cui ricava un provento per imposta di ricchezza mobile e per tassa di circolazione, l'art. 9 ha provveduto col prescrivere che le annualità da versarsi alla sezione di credito per le trasformazioni di mutui, per i quali sia attualmente pagata l'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione, debbono essere aumentate di una quota costante da versarsi dalla sezione di credito all'erario, per compensarlo di tale imposta e di tale tassa che si sarebbe dovuto pagare fino alla estinzione dei mutui trasformati ».

Quindi da una parte nessun danno all'erario, e non era giusto che da questa operazione danno fosse derivato.

Dall'altra parte nessun danno al comune, perchè questa quota che va in aumento del debito principale, si diluisce per un numero maggiore di anni; certamente sarebbe stato più utile per i comuni che questa disposizione non fosse stata sancita, ma d'altronde è imposta da considerazioni speciali e da ragioni finanziarie di alta importanza, che non possono sfuggire all'apprezzamento del Senato. L'onorevole Pellegrini dice: desidererei che fosse spiegata la parola « attualmente pagata ».

A me sembra che la parola « attualmente pagata » deve essere intesa nel senso non della materialità del pagamento, ma che voglia invece esprimere quanto è attualmente dovuto a carico dell'ente, o che gravita sul mutuo.

Essenzialmente dobbiamo partire dal principio, che l'erario da questa operazione non debba aver danno, e che invece avrebbe senza la speciale disposizione contenuta nell'art. 9 in discussione.

Quindi pregherei il senatore Pellegrini a non insistere nelle sue osservazioni che partono da un altro ordine di considerazioni, e spero si terrà soddisfatto di queste dichiarazioni che spiegano la vera genesi dell'articolo, e che

trovano il loro fondamento nelle ragioni da me brevemente svolte.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi permetta l'onorevole Sottosegretario di Stato al Tesoro, di dirgli, che non posso ammettere la sua teorica, che la trasformazione regolata da questa legge, non importi la estinzione del mutuo in corso, e la creazione di un altro mutuo nuovo e diverso. Che io non versi in errore risulta dalle stesse parole dell'art. 9, dove la capitalizzazione è ordinata per compensare l'erario della imposta che si sarebbe dovuta pagare sino alla estinzione dei mutui trasformati. Qui avviene più ancora della novazione che si opera quando il debitore contrae un nuovo debito in sostituzione dell'antico, che rimane estinto, perchè qui si estingue il debito precedente e si crea un nuovo debito con altri e sotto altra forma e con altra garanzia, senza nemmeno che il primo creditore debba ricevere le cartelle date dal secondo creditore.

Qui la Cassa non si surroga al creditore precedente, che riscuote il suo e fa quitanza: e la Cassa crea un nuovo mutuo totalmente diverso.

Io capisco l'altro argomento invocato dall'onor. Frola, riguardante le necessità finanziarie dell'erario, ed anche io voglio rispettate queste necessità perchè la questione finanziaria sta a cuore anche a me.

Mi pareva però che ci potesse essere una strada più facile, non volendo che l'erario rinunciasse ai benefici della imposta, ma quando questa possa essere per legge pretesa. Sebbene l'erario abbia già il compenso nella imposta che corrisponderanno i nuovi investimenti sui quali il mutuante dovrà impiegare il capitale versato di ritorno, poteva per legge pretendere la imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle nuove cartelle. Una tenue tassa, se necessaria, proporzionata al nuovo interesse e per il tempo del nuovo mutuo, poteva essere imposta e capitalizzata, se l'erario cerca modo di scontarla a pregiudizio suo avvenire, e aggiunta alla annualità. Lessi già la relazione ministeriale citata dall'onor. Frola, ma a me pare che l'errore fondamentale del ragionamento ivi contenuto consista in questo, che ivi si argomenta e legifera come fosse un di-

ritto quesito dello Stato, quello d'esigere pel solo fatto della seguita stipulazione del contratto, l'imposta per gli anni avvenire sul mutuo anticipatamente estinto, cosicchè l'anticipata affrancazione dei mutui sia una lesione giuridica all'erario, della quale possa pretendere risarcimento.

L'onor. Frola non darà certo il credito della sua autorità a questa teorica.

Volendo concedere i nuovi mutui mediante cartelle 4 per cento dichiarandole esenti da qualsiasi imposta presente e futura, come dispone l'art. 11 (dove però si è aggiunta senza bisogno la parola « per ritenuta », della quale un giorno l'avidità fiscale potrebbe profittare per dire, che non vi è la esenzione assoluta, cioè anche per denuncia dalla tassa di ricchezza mobile) il Governo non voleva però mantenere anche in questa legge il beneficio già concesso alle isole nel 1896 che forse ha riconosciuto eccessivo, o almeno dannoso per le finanze dello Stato ed ha creduto di trovare un ripiego conveniente nell'art. 9, come un *aliud pro alio* offerto ai comuni caricati del debito della imposta secondo il contratto precedente. Di fronte a questa spiegazione non c'è niente a che dire, tranne che, a mio giudizio, si è scelto il partito peggiore.

Prendo atto però di ciò che ha una speciale importanza nella dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato per il Tesoro, che cioè la imposta per la quale sarà aumentata l'aliquota annuale a carico dei comuni e delle provincie per i nuovi mutui, è quella soltanto che per i contratti di mutuo in corso e per le leggi vigenti rappresenta un debito o un onere vero e giuridico degli attuali enti mutuatari, non quella che è da essi pagata in fatto per la prestazione materiale del pagamento a cui sono chiamati per formalità di esazione, ma senza onere vero per le provincie e i comuni attualmente mutuatari. Cosicchè quando vi sieno contratti, per effetto dei quali le provincie ed i comuni non abbiano espressamente rinunciato al diritto della trattenuta o della rivalsa, che loro spetta per la legge vigente sulla ricchezza mobile, ovvero non abbiano espressamente estesa l'assunzione anche alle imposte future, essi non saranno caricati dell'aliquota corrispondente alla tassa capitalizzata, stabilita da questo articolo per gli altri casi.

Prendo atto formalmente di queste dichiarazioni, e desidero che anche l'Ufficio centrale dichiararsi, se pur esso in questa parte concordi col Governo e con esso intenda, che l'articolo 9 debba essere così inteso ed applicato.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Purchè lo Stato non ne abbia danno alcuno.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha nulla da dire?
TAIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla da aggiungere alle dichiarazioni già fatte del sottosegretario di Stato per il Tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Dichiarazione di urgenza di un progetto di legge.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. A nome del mio collega ministro di agricoltura, industria e commercio, prego il Senato di volere dichiarare d'urgenza il disegno di legge: « Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il presidente del Consiglio dei ministri, a nome del ministro di agricoltura, industria e commercio, chiede che il disegno di legge presentato ieri ed avente per titolo: « Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai » sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

Il progetto di legge ch'è in corso di stampa sarà distribuito questa sera o domattina.

Essendo stata dichiarata l'urgenza gli Uffici saranno convocati per domani.

DI CAMPOREALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Chiederei che fossero concesse almeno 24 ore di tempo dalla distribuzione del progetto di legge alla convocazione degli Uffici. Così potremmo riunirci negli Uffici dopo averlo letto.

PRESIDENTE. L'obiezione che il senatore Di Camporeale fa potrebbe sorgere ogni volta che si presenta un disegno di legge.

L'art. 19 del regolamento del Senato pre-

scrive che « la discussione non ha luogo, se non ventiquattr'ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato ».

Ora un disegno di legge si può leggere tanto in due ore, quanto in un mese. Dipende dalla diligenza del lettore.

Ad ogni modo interrogherò il Senato se intende che per domani siano convocati gli Uffici.

Coloro che intendono che per domani siano convocati gli Uffici, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il Senato delibera che gli Uffici siano convocati per domani).

Seguito della discussione del progetto di legge:

« Provvedimenti per il credito comunale e provinciale » (N. 132).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il credito comunale e provinciale ».

Do lettura dell'articolo 10.

Art. 10.

I comuni e le provincie cui sono concessi prestiti dalla Sezione di credito comunale e provinciale avranno obbligo ogni anno, e per tutto il periodo dell'ammortamento del prestito, di iscrivere nei loro bilanci, fra le spese obbligatorie, le annualità dovute.

È fatto obbligo alle Giunte provinciali amministrative di provvedere, a tenore delle comunicazioni che annualmente la Sezione di credito comunale e provinciale farà alle Intendenze di finanza e queste trasmetteranno ai prefetti, agli stanziamenti in bilancio ed alla iscrizione nei ruoli delle somme delegate a favore della Sezione di credito comunale e provinciale, quando i comuni e le provincie avessero omesso di farlo.

Le Intendenze di finanza dovranno accertarsi che, nelle somme da ripartirsi nei ruoli, è compresa quella delegata alla Sezione di credito comunale e provinciale, promuovendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti.

(Approvato).

Art. 11.

La sezione di credito comunale e provinciale è autorizzata a emettere cartelle ammortizzabili.

per sorteggio, del valore nominale di L. 200, per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi.

Il limite massimo delle emissioni che la Sezione di credito comunale e provinciale potrà fare annualmente sarà stabilito per legge speciale, secondo le disposizioni dell'art. 20. Le cartelle saranno emesse all'interesse del 4 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura e gli interessi corrispondenti saranno pagati esclusivamente nel Regno dalle pubbliche Casse a semestri posticipati, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno, unitamente al capitale dovuto sui titoli sorteggiati.

I titoli di credito comunale e provinciale saranno al portatore o nominativi.

La Sezione di credito comunale e provinciale, oltre i titoli unitari, potrà emettere titoli che raggruppino cinque, venti e venticinque cartelle, i quali saranno egualmente al portatore o nominativi.

I prestiti saranno fatti dalla Sezione di credito comunale e provinciale in cartelle. Essa potrà, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, riscattarle all'atto stesso della consegna.

Le norme per determinare il prezzo di questo riscatto saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Dopo il decimo anno dalla pubblicazione della presente legge la Sezione di credito comunale e provinciale è autorizzata a riscattare al valore nominale le cartelle emesse al 4 per cento netto, mediante nuova emissione di cartelle a ragione d'interesse minore.

L'interesse dei mutui corrispondenti alle cartelle riscattate sarà ragguagliato alla ragione d'interesse delle cartelle di nuova emissione.

(Approvato).

Art. 13.

Alle cartelle della Sezione di credito comunale e provinciale e alle loro cedole sono applicate tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Saranno stabilite dal regolamento le operazioni che potranno farsi sulle cartelle tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle.

La Cassa dei depositi e prestiti, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e le Opere pie, sono autorizzate a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi e investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Per l'emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, sorteggio, rimborso, annullamento delle cartelle della Sezione di credito comunale e provinciale, e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, valgono tutte le disposizioni vigenti per le cartelle emesse in conformità alla legge 24 dicembre 1896, numero 551.

(Approvato).

Art. 15.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a 2 milioni.

La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto, anche sino a renderlo attivo a proprio favore, nel limite di due milioni.

L'interesse su questo conto corrente sarà, rispettivamente, di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale, ai termini dell'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, (serie 2^a), e dell'art. 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486; secondo che sia a favore della Cassa dei depositi, ovvero della sezione di credito comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 16.

Le Casse di risparmio ordinarie potranno ricevere dai comuni, dalle provincie e dai consorzi indicati nell'articolo 2, a garanzia dei mutui, delegazioni a loro favore rispettivamente sulle sovrimposte ovvero sopra le tasse consorziali con tutti i privilegi di esazione accordati colla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, prelevatone l'importo della imposta di ricchezza mobile ai termini di legge, è per intero devoluto alla formazione di un fondo di riserva da costituirsi a garanzia delle operazioni fatte.

(Approvato).

Art. 18.

I capitali compresi nel fondo di riserva di cui all'articolo precedente, saranno impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato e in buoni del Tesoro.

(Approvato).

Art. 19.

La Sezione di credito comunale e provinciale è assistita dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ed è posta sotto la vigilanza della Commissione parlamentare per essa istituita.

(Approvato).

Art. 20.

Insieme col bilancio della spesa il ministro del Tesoro presenterà ogni anno:

a) La situazione finanziaria della Sezione alla fine dell'anno solare, precedente;

b) Una relazione sul massimo di emissione per l'anno solare successivo, da autorizzarsi con legge speciale.

(Approvato).

Art. 21.

Le provincie e i comuni che, a' sensi della presente legge, abbiano ottenuto prestiti dalla Sezione di credito comunale e provinciale, non potranno contrarre per il periodo di quindici anni nessun nuovo mutuo che non sia autorizzato da legge speciale.

(Approvato).

Art. 22.

Indipendentemente dalle emissioni autorizzate colle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, e 27 giugno 1897, n. 227, il limite massimo delle emissioni, che la Sezione di credito comunale e pro-

vinciale potrà fare nel primo triennio della sua gestione, è fissato in 100 milioni di lire complessivamente.

Nel primo anno non si potranno emettere cartelle per più di 30 milioni di lire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

RICOTTI. Vorrei fare osservare al Senato che quest'articolo 22, non dico che sia in piena contraddizione, ma certo non è in armonia col l'articolo 2 che già fu votato.

L'articolo 2 stabilisce un limite massimo di cinque anni entro il quale i comuni debbano trasformare i loro debiti, quindi è evidente la tendenza a voler sollecitare questa trasformazione, che ritengo opportuna.

L'art. 22 accenna ad un principio opposto, cioè, cerca di ritardare per quanto è possibile questa trasformazione.

Le trasformazioni in vista sommano a 300 milioni, senza computare i crediti della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 22 stabilisce che per il primo anno si potranno emettere per 30 milioni soli di cartelle; e fin qui pazienza. Non avrei gran difficoltà ad accettare per il primo anno soli 30 milioni perchè l'articolo 20, pure votato, stabilisce che ogni anno il Ministero propone e il Parlamento approva la somma delle emissioni da potersi fare nell'anno successivo.

Nel primo anno si emettano pure soli 30 milioni come vuole l'art. 22, ma non è certamente necessario di legarsi fin d'ora a non superare i 100 milioni d'emissione nel primo triennio, mentre questa disposizione stabilisce una contraddizione agli articoli 2 e 20 già votati.

Se si sopprimesse il primo comma dell'art. 22 quello cioè che prescrive di non superare i 100 milioni d'emissioni nel primo triennio, scomparirebbe la contraddizione od almeno il difetto di armonia fra diversi articoli della legge, e non comprometterebbe la libertà del Governo e del Parlamento nello stabilire le emissioni che si dovranno fare nel secondo e terzo anno, come prescrive l'art. 20, le quali emissioni potranno al momento opportuno esser votate in 30 come in 100 milioni a seconda del bisogno che si manifesterà.

Comprendo che a tali difficoltà si risponderà, con una frase già usata, dal sottosegretario di Stato, che agli inconvenienti che sorgeranno

nell'applicazione della presente legge, si rimedierà con altre leggi, che modificheranno questa prima edizione.

E siccome questo ragionamento non mi persuade mi rassegnerò a votare contro l'articolo.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Le osservazioni dell'onor. senatore Ricotti, guardando in senso assoluto questo articolo, hanno una certa importanza. Anche l'Ufficio centrale rimase perplesso innanzi a tale articolo, e dimandò chiarimenti all'onorevole ministro del Tesoro, dal quale fu risposto che le liquidazioni per l'isole della Sardegna e della Sicilia non sono ancora finite e quindi è ancora un'incognita per la Cassa dei depositi e prestiti, il numero delle cartelle che deve ancora emettere in questi primi anni per completare la detta liquidazione.

Ecco la causa della limitazione, per i comuni continentali, di emissione di cartelle in una cifra di 30 milioni per i primi tre anni e di non oltre 100 milioni nel primo triennio.

Quando in questo primo periodo la liquidazione per le isole sarà completa, e il Governo potrà veder chiaro, allora nei due anni che mancano per completare il quinquennio si potrà largheggiare, e se tutti i debiti dei comuni continentali non potranno essere trasformati nel quarto e quinto anno, allora occorrerà una leggina perchè questo termine di cinque anni venga, per quanto sarà necessario, prolungato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

RICOTTI. Dice il relatore che il Governo non conosce ancora quando le emissioni per le Isole e per Roma saranno ultimate, e che tali emissioni procedono lentamente. Anzitutto faccio osservare che la legge per le isole è del 24 dicembre 1896 ossia è in vigore da soli 16 mesi, e quella per Roma è del giugno 1897, ossia è in vigore da 10 mesi; e sapete che cosa fu già liquidato? Ve lo dirò io ricorrendo ai documenti ufficiali. Il totale dei debiti da trasformare fra isole e Roma è di circa 160 milioni, ed oggidi, ossia dopo soli 10 e 16 mesi dalla promulgazione delle due leggi furono liquidati e quindi emesse cartelle per 110 a 120 milioni; restano dunque ad emettersi per completare l'operazione delle isole e di Roma, 40 a 50 milioni di cartelle, le quali, è assai probabile,

saranno tutte emesse prima che cominci a funzionare la nuova legge che stiamo discutendo.

Quindi a me pare che il voler fin d'ora impegnarci a non emettere nuove cartelle oltre a 100 milioni nei primi tre anni, sia un errore; tanto più che l'articolo 20 già stabilisce che ogni anno sarà dal Governo e dal Parlamento determinata la quantità di cartelle da emettersi nell'anno successivo.

Notate che differenza enorme c'è tra questa legge e quella votata per le Isole e per Roma.

Là non c'era nessun limite di tempo e di emissione.

Si diceva: i Comuni e le provincie sono autorizzate a trasformare i loro debiti e si emetteranno tante cartelle quante saranno necessarie per compiere questa trasformazione.

E difatti la trasformazione fu quasi compiuta in tempo brevissimo malgrado si trattasse di affare di molta importanza.

In questa nuova legge avete introdotto degli ostacoli tali da togliere la maggior parte dei pregi e dei buoni risultati ottenuti colle due leggi delle isole e di Roma.

Queste sono le ragioni per le quali, malgrado le spiegazioni date dall'onor. senatore Taiani, ritengo che la restrizione introdotta dall'articolo 22, sia inopportuna.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte dal relatore senatore Taiani riguardo ai limiti delle emissioni delle cartelle nei primi anni.

Il senatore Ricotti ha già detto che è una misura precauzionale; io aggiungo di più, che è una misura che risponde allo stato delle cose, che va posta anche in correlazione con l'art. 24; è una misura suggerita dalle precedenti leggi. Quindi io penso che i limiti posti nell'articolo 22, i quali non sono contraddetti dall'art. 20, che naturalmente vuol essere messo in correlazione col 22, siano sufficienti per lo scopo che il Governo desidera raggiungere e per le finalità della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare mutui di favore, da essa concessi in base a leggi speciali a determinati comuni o provincie, in altri mutui ammortizzabili in cinquanta anni dal giorno della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e ciò per quei soli mutui anteriori alla presente legge per i quali non furono già autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge.

Ai prestiti, che già è autorizzata a fare la Cassa dei depositi e prestiti, sono aggiunti quelli ai Consorzi per le opere idrauliche di 3^a categoria, costituiti a norma della legge 30 marzo 1893, n. 173, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i Consorzi di bonificazione e di irrigazione.

CALENDA. A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Domanderei al sottosegretario di Stato se per la trasformazione di questi mutui di favore è prescritta la condizione dell'articolo precedente, cioè che i mutui debbano essere stati fatti non più tardi del 31 dicembre 1896.

Io ignoro se la Cassa dei depositi e prestiti per legge speciale o per altra autorizzazione, abbia fatto altri mutui; ma poichè qui si dice e pare per eccezione, dei mutui fatti precedentemente alla presente legge, io vorrei sapere se per questi mutui fatti con la Cassa depositi e prestiti è sempre applicabile la limitazione che per norma generale viene dalla legge stabilita per tutti gli altri mutui, cioè sino al 1° gennaio 1897.

Siccome pare che qui si tratti di una eccezione, desidererei mi si dessero degli schiarimenti.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Rispondo con brevi parole alla domanda del senatore Calenda, riguardo alle operazioni autorizzate coll'art. 23.

È chiaro che qui si tratta di una eccezione, e questo in linea di principio; in linea di fatto

poi posso dichiarare che si tratta di pochissimi mutui, di tre o quattro città che si trovano nelle condizioni specifiche previste dall'art. 23, cioè di mutui anteriori alla presente legge concessi in base a leggi speciali, e per i quali si mantengono fermi i saggi d'interessi e le altre condizioni delle concessioni originarie.

Qui si tratta in sostanza di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, i quali non hanno mai potuto godere di alcun beneficio di trasformazione, e perciò vennero compresi in questa disposizione eccezionale dell'art. 23: mentre l'esclusione dalla trasformazione dei prestiti contratti colla Cassa depositi (ultimo comma art. 2) è giustificata dalla convenienza di non allargare la emissione delle cartelle e dal fatto che la legge dell'11 giugno 1896, numero 461, accordò loro il beneficio della trasformazione col ribasso dell'interesse, è giustificata l'eccezione per quei pochi mutui che non hanno usufruito di alcuna trasformazione.

CALENDA A. Prendo atto di queste dichiarazioni che cioè qui trattasi di una eccezione, mentre la legge dispone soltanto per i mutui conclusi al 31 dicembre 1896.

FROLA, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Non ve ne sono posteriori a quella data.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 23.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Entro l'anno 1898 il Governo del Re presenterà al Parlamento le proposte di legge che sieno necessarie:

a) per dare sanzione alle transazioni che, sotto la condizione sospensiva dell'approvazione per legge, fossero state già amichevolmente concluse fra una notevole maggioranza dei creditori e gli enti morali che da tempo anteriore al 1° gennaio 1897 si trovino in istato di insolvenza;

b) per stabilire le norme che dovranno regolare la sistemazione dei debiti e prestiti contratti dagli enti morali, che anteriormente al 1° gennaio 1897 si trovino in istato di insolvenza, e che non avessero concluso transazioni; o le cui transazioni non meritassero approvazione;

c) per approvare le transazioni intervenute

fra l'ente debitore e la maggioranza dei portatori delle obbligazioni emesse dall'ente medesimo, le quali, al 31 dicembre 1896, avessero avuto un valore inferiore al nominale.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551.

(Approvato).

Art. 25.

Con Regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge avrà luogo nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14: Riunione degli uffici per l'esame del disegno di legge:

Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai (N. 147 - *urgenza*).

NB. L'Ufficio 2° deve anche esaminare i seguenti disegni di legge:

Attribuzioni della Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria (N. 142);

Istituzione di una Cassa pensioni a favore dei medici condotti (N. 143).

Alle ore 15 seduta pubblica:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti per il credito comunale e provinciale (N. 132).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 10);

Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie (N. 13);

Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela, consorzi comunali facoltativi, vigilanza e *referendum* (N. 11);

Responsabilità degli amministratori comunali e provinciali (N. 9);

Modificazioni alla legge organica sul Consiglio di Stato (N. 20);

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (N. 131 - *urgenza*).

Incidente sull'ordine del giorno.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Vorrei pregare il Senato che, nell'intraprendere la discussione dei cinque progetti di legge di riforma amministrativa iscritti all'ordine del giorno, voglia anteporre quello che ha per titolo: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » alla discussione degli altri.

Siccome è fra quei cinque disegni di legge il più urgente, anzi il solo urgente, così sarò grato al Senato se vorrè accogliere la mia proposta.

SARACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO: Avendo l'onore di essere presidente della Commissione la quale ha riferito sopra i cinque disegni di legge presentati dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno, posso dire che, in massima, l'Ufficio centrale non avrebbe creduto conveniente di premettere la discussione di un disegno di legge il quale, in alcuni dei suoi articoli, involge l'approvazione di concetti diversi da quelli dell'onorevole ministro. Ma se tale è il desiderio del presidente del Consiglio, e se il Senato nella discussione troverà che la cosa può correre, io penso di poter dire, a nome dei miei colleghi della Commissione, che non ci opponiamo affatto a questa anticipazione. Salvo quando verrà in discussione il progetto di lasciare al giudizio del presidente del Consiglio e del Senato, se veramente questo si possa fare senza recare pregiudizio alle questioni capitali, od almeno ad una di quelle che si trovano incluse nei diversi disegni di legge.

In fondo però, lo ripeto, noi dell'Ufficio centrale non abbiamo nulla in contrario a che si metta all'ordine del giorno questo disegno di legge prima degli altri, salvo, ripeto, al momento opportuno, vedere se la cosa possa farsi

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1898

senza cadere in qualche grave inconveniente legislativo che converrebbe evitare.

Ecco ciò che io ho creduto mio dovere di dire al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

DIRUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Io ringrazio vivamente il senatore Saracco di aver aderito alla mia proposta. Vedremo poi se questo disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali, possa stare da sè isolatamente, o se sia indissolubilmente connesso con gli altri progetti pure all'ordine del giorno.

È un esame che il Senato potrà fare quando discuteremo il merito della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor presidente del Consiglio, di mettere cioè

per primo all'ordine del giorno il progetto di legge che riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Allora l'ordine del giorno, che ho già letto, sarà modificato nel senso proposto dal presidente del Consiglio.

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziato per la stampa il 27 aprile 1898 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche